

COMUNE DI VICOPISANO

Provincia di Pisa - Via del Pretorio,1
Tel. 050/796511 fax 050/796540

e-mail servizisociali@comune.vicopisano.pi.it

Servizio Amministrativo-U.O. 1.3 Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

Tel.050/796504-62

BANDO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ad INTEGRAZIONE CANONI di LOCAZIONE -anno 2026

(art. 11 L. 9.12.1998 N. 431)

II RESPONSABILE del SERVIZIO AMMINISTRATIVO

In attuazione dell'art. 11 della L. 9.12.1998 N. 431, del D.M. Lavori Pubblici del 7.6.1999, delle deliberazioni Giunta R.T. n. 851/2025 e n. 154/2026, nonché della propria Determinazione n. 259 del 21/05/2026

RENDE NOTO

Che a partire dalla **data di pubblicazione del presente bando e fino al 29 giugno 2026** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro e non oltre tale termine, **pena esclusione**, daranno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo a partire dal **1° gennaio 2026** e fino al **31 dicembre 2026** o dalla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di stipula del contratto di locazione, se successiva al 1^ gennaio 2026.

Art.1 REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'ammissione al concorso **il richiedente, unitamente al proprio nucleo familiare**, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, **alla data di presentazione della domanda**:

- a. **Residenza** nel Comune di Vicopisano, nell'immobile oggetto del contratto di locazione;
- b. **Cittadinanza** italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
- c. **Titolarità di diritti reali su alloggi/immobili**
 - c-1 Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Vicopisano. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (*Automobile Club Italiano*); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze

del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R.2/2019 ss.mm.ii.

c-2 Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00€. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (*Imposta Valori Immobili all'Estero*). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui alle lettere c-1 e c-2 **non si applicano** quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- a) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- b) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- c) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 c.p.c..

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

d. Patrimonio mobiliare e patrimonio complessivo

Il valore del **patrimonio mobiliare** del nucleo familiare **non deve essere superiore a 25.000€**. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Il valore del **patrimonio complessivo** del nucleo familiare **non deve essere superiore a 40.000€**. Tale valore è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n.159/2013, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati sopra.

e. Titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, ubicato nel Comune di Vicopisano, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

- Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio (coabitazione/residenza), ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda, indicando la quota di canone di sua spettanza.

Con riferimento a tale contratto dovrà specificare se è presente una situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto e dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell'alloggio stesso.

- Sono ammissibili anche le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione, che si trovino almeno in una delle seguenti situazioni:
 1. soggetto facente parte del nucleo della persona a cui è intestato il contratto e residente nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;
 2. soggetto avente diritto alla successione nel contratto (ex art.6 L.392/78 così *come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.404 del 7/4/88*), a seguito del decesso dell'intestatario o a seguito di separazione legale dal coniuge e che dimostri il pagamento del canone di locazione presentando all'ufficio le ricevute dell'affitto.

f. Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP)
- di edilizia sociale agevolata
- appartenenti alle categorie catastali *A/1(abitazione di tipo signorile), A/8(ville) e A/9(abitazioni con pregio artistico e signorile).*

g. Situazione economica. Essere in possesso di un'Attestazione I.S.E.E. 2026 (o I.S.E.E. Corrente) in corso di validità, correttamente attestata e aggiornata, rilasciata dall'INPS e rientrante nei valori di seguito indicati:

-per "**FASCIA A**": valore **I.S.E.**, uguale o non superiore all'importo di due pensioni minime INPS per l'anno 2026, pari a € **16.114,80** ed incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non inferiore al **14%**;

- per "**FASCIA B**": valore **I.S.E. compreso tra € 16.114,80 e € 32.724,49** e **un valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00** (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica) con un'incidenza canone di locazione/I.S.E almeno pari al **24%**.

ATTENZIONE: chi, alla presentazione della domanda, non avesse l'attestazione ISE/ISEE dovrà comunque autocertificare la ricevuta della presentazione della DSU rilasciata dal CAF o dal sistema informativo INPS.

NOTA BENE:

Il Comune verifica la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE con lo stato di famiglia anagrafico, salvo le eccezioni previste dalla normativa ISEE.

La corretta attestazione della dichiarazione ISEE è dimostrata dall'assenza di difformità o omissioni; in presenza di difformità o omissioni sulla dichiarazione ISEE colui che ha fatto domanda dovrà risolvere tali problematiche ed ottenere l'ISEE correttamente attestato entro la scadenza fissata dal presente bando o dalle comunicazioni inviate dal Comune.

L'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE Corrente da utilizzare quando si verificano significative variazioni reddituali e/o patrimoniali che hanno un impatto sulla situazione economica del nucleo familiare

Nel caso di **I.S.E. ZERO** o **I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione annuo**, la domanda sarà ammissibile solo nei seguenti casi:

- a) presenza di autocertificazione (**modulo All. A**) circa la fonte di sostentamento sottoscritto dal soggetto TERZO che garantisce il sostegno economico, (*debitamente verificata dal Comune*);
- b) presenza di espressa certificazione sottoscritta dall'assistente sociale di riferimento, nel caso in cui il nucleo del richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune (*da riscontrare d'ufficio*);
- c) verifica da parte degli uffici comunali dei redditi percepiti comprovati da documentazione idonea (esempio: buste paga, redditi esenti IRPEF ecc..).

h. Non cumulabilità con altri benefici pubblici percepiti a titolo di sostegno alloggiativo nell'anno 2026.

Ove il richiedente o altro componente del nucleo familiare abbia beneficiato di altri contributi aventi la medesima finalità, il contributo teorico sarà calcolato al netto di tali contributi già percepiti.

Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il comune concede il contributo solo per i mesi nei quali non è percepito l'assegno di inclusione.

Art.2 NUCLEO FAMILIARE

Ai fini ISEE per determinare il nucleo familiare di riferimento si applicano le norme del DPCM n.159 del 5/12/2013 e ss.mm.ii.. Si considera, cioè, quello composto dal **richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.**

I **CONIUGI** fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare ISEE anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia. (*I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti, esclusivamente nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia di ISEE*).

Una semplice **separazione di fatto** non comporta la divisione del nucleo.

Nei casi di **SEPARAZIONE** dei coniugi e di **ULTERIORI CASI** specifici previsti dalla normativa ISEE, l'ufficio si riserva la facoltà di acquisire, se necessario e per fini istruttori inerenti il presente Avviso, la documentazione probatoria per la verifica dei requisiti di ammissione.

Art.3 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti art. 1 e 2 del presente bando.

Il Comune si riserva in sede di istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete.

Terminata l'istruttoria, si procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, suddivisi in fascia "A" e "B". Nell'ambito di ciascuna fascia i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla **percentuale di incidenza canone/ISE** (*partendo dalla maggiore percentuale e con indicazione di due cifre dopo la virgola*). A parità di posizione in graduatoria prevale l'anzianità di residenza nel Comune.

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

Gli esiti della graduatoria PROVVISORIA, con l'indicazione dei modi e dei tempi per effettuare eventuale ricorso, saranno pubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line.

La graduatoria potrà essere consultata tramite il sito internet del Comune di Vicopisano (www.comune.vicopisano.pi.it). Qualora entro i termini sopra previsti, non sia pervenuta alcuna opposizione, la graduatoria provvisoria diverrà automaticamente definitiva.

Anche la graduatoria DEFINITIVA sarà consultabile tramite il sito internet del Comune.

Dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie provvisoria e definitiva degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi verrà data notizia tramite i consueti canali telematici del Comune, sito internet e tramite comunicazione personale all'indirizzo di posta elettronica che il richiedente avrà cura di indicare nella domanda ai sensi della L. 241/1990.

Art. 4 DETERMINAZIONE dei CONTRIBUTI

Il contributo è calcolato tenendo conto dell'ammontare del canone di locazione annuo sostenuto dal nucleo familiare richiedente.

L'entità del **contributo teorico** è determinata sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE come segue:

- fascia A) il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14%, (Contributo= Canone - $0,14 \cdot \text{ISE}$), per un massimo di €. 3.100,00;
- fascia B) il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24%, (Contributo = Canone - $0,24 \cdot \text{ISE}$), per un massimo di €. 2.325,00.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di validità del contratto calcolato in mesi interi ed alla effettiva residenza anagrafica nell'alloggio locato. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

L'entità del **contributo effettivo** è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Il riconoscimento del contributo a soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

Il valore del **canone di locazione** di riferimento è quello alla data di presentazione della domanda, relativo all'anno 2026, risultante dal contratto di locazione (*o dalla ricevuta di versamento presentata*), al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT se previsti. Si specifica che, nel caso non sia chiara la distinzione tra canone di locazione ed eventuali oneri accessori, il canone annuo preso come riferimento sarà quello originario indicato dal contratto di locazione (*senza eventuali aumenti ISTAT*).

CASI SPECIFICI:

- Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto di locazione entro i termini di apertura del presente bando, il canone annuo di locazione sarà determinato tenendo conto di entrambi i contratti di locazione sostenuti nel 2026 e l'incidenza del canone annuo sarà calcolata sulla base della somma dei canoni mensili.
- Nel caso di contratto di locazione con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2026 sulla

base del contratto di locazione precedente presentato nei termini del bando, provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula del nuovo contratto di locazione. In tale caso, il soggetto richiedente ha l'obbligo di presentare, pena la decadenza dal contributo, una dichiarazione sostitutiva relativa alla nuova locazione; l'ufficio provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti di cui all'art.1 del presente bando.

Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora invece il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

- In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare, per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il n. complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.
- In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato AGLI EREDI. Dalla data del decesso, gli eredi dovranno essere in possesso di idonea certificazione che attesti il loro stato e delle ricevute di pagamento del canone *fino alla data del decesso del richiedente*.
- Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Vicopisano, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 5 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione ai beneficiari collocati nella graduatoria definitiva, nei limiti delle risorse disponibili a carico del Comune di Vicopisano, secondo la modalità di pagamento prescelta nella domanda dal richiedente.

Ai fini dell'erogazione del contributo riconosciuto, l'ufficio provvederà con apposita comunicazione a richiedere ai beneficiari aventi diritto collocati NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA:

- **le RESTANTI RICEVUTE AFFITTO dell'anno 2026 (gennaio 2026 – dicembre 2026) corrispondenti al pagamento EFFETTIVO delle mensilità di locazione sostenute dal richiedente**
- l'attestazione di pagamento della **TASSA di REGISTRAZIONE ANNUALE 2026**, se non già prodotta con la domanda, oppure
- documento attestante l'opzione per la **“cedolare secca” (se non già specificato nel contratto di locazione allegato alla domanda)**
- **allegati C e D di cui all'art. 6 del presente Bando**, nei casi di morosità del locatario
- eventuale dichiarazione sostitutiva relativa alla nuova locazione e copia del nuovo contratto di locazione, se posteriore alla data di scadenza del bando

- **eventuale documentazione** con la quale sia dimostrato di aver beneficiato di ulteriori contributi aventi natura di sostegno alloggiativo, di cui all'art. 2, lettera h) del presente bando.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non erogare per intero il contributo teorico assegnato ai singoli soggetti presenti in graduatoria, qualora le risorse complessive risultino insufficienti a coprire l'intero fabbisogno - secondo una *ripartizione proporzionale* (che potrà essere diversa per le diverse fasce) che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità economica annuale delle risorse ed il numero dei beneficiari.

L'importo minimo erogabile del contributo, **non può essere inferiore ad €.200,00** (delibera Regionale G.R.851/2025).

AVVERTENZE RIGUARDANTI IL CORRETTO INSERIMENTO DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO:

A) Nel caso in cui il richiedente selezioni la modalità di accredito del contributo su conto corrente BANCARIO O POSTALE:

- L'IBAN deve risultare intestato/cointestato al richiedente
- L'IBAN deve essere italiano (deve quindi iniziare con "IT" seguito da 25 caratteri)
- è responsabilità del richiedente di indicare un IBAN valido e operativo ai fini del pagamento del contributo.

In caso di modifica dell'IBAN prima dell'erogazione del contributo, sarà cura del richiedente di presentare tempestivamente il NUOVO IBAN al Comune, anche inviando una mail a servizisociali@comune.vicopisano.pi.it.

Eventuale inadempienza nella comunicazione del codice IBAN valido e operativo da parte del beneficiario non sarà imputabile in nessun caso al Comune.

Eventuali ritardi nell'erogazione del contributo non sono imputabili all'Ente, ma potrebbero dipendere dalle necessarie tempistiche di espletamento della procedura di erogazione.

B) La modalità di RISCOSSIONE DIRETTA del contributo, è possibile SOLO SE il richiedente ha la possibilità di presentarsi PERSONALMENTE allo sportello della tesoreria (Banca Monte dei Paschi di Siena Spa) per la riscossione del contributo, in quanto la tesoreria NON permette la delega di soggetti terzi.

ART. 6 – MOROSITÀ DEL CONDUTTORE

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore non è causa di esclusione dal contributo; in tal caso entro la data di scadenza di presentazione delle ricevute di pagamento dei canoni mensili (*scadenza che sarà comunicata dall'ufficio*), è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, richiesta al conduttore moroso ed al locatore creditore (**vedi moduli "C" e "D" allegati alla Domanda**).

Il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo riconosciuto, prioritariamente al locatore creditore ed in subordine, dopo l'estinzione della morosità, al conduttore moroso. Il locatore dovrà indicare la modalità con la quale desidera ricevere il pagamento del contributo.

ART.7 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità **ONLINE con accesso SPID oppure CIE**

ENTRO IL 29 GIUGNO 2026

secondo le seguente procedura:

- Accedere al link <https://servizi.comune.vicopisano.pi.it/lang/it/servizi/domanda-contributo-integrazione-affitto-anno-2026/access>
 - Autenticarsi mediante SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) o CIE (Carta Identità Elettronica)
 - Seguire le indicazioni per compilare la domanda online inserendo tutte le informazioni e gli allegati richiesti
 - Al termine della procedura cliccare su INVIA, automaticamente il sistema trasmetterà una mail di avvenuta protocollazione della domanda da poter scaricare.
- Si consiglia di conservare il **N. PROTOCOLLO** DOMANDA GENERATO DAL SISTEMA per ogni successiva comunicazione e per verificare la graduatoria.

Prima della compilazione on line, assicurarsi di avere con sé i documenti da allegare alla domanda richiesti dal presente bando.

Per l'**assistenza alla compilazione** è necessario prendere un appuntamento come segue, portando con sé le credenziali di accesso SPID/CIE e gli Allegati necessari alla domanda:

- scrivendo a segreteria@casa-insieme.it con l'indicazione in oggetto “*Vicopisano_Richiesta appuntamento per contributo affitto 2026*” **con il nome ed il recapito telefonico per poter essere richiamati.** Lo Sportello dell'Ufficio Casa è sito al 1[^] Piano del Palazzo Comunale
- **telefonando** all'URP – 050/796511 oppure all'**ufficio Servizi scolastici e Sociale** 050/796504-62 (che trasmetteranno una mail a segreteria@casa-insieme.it, per richiedere un *appuntamento con lo Sportello di CasaInsieme per l'assistenza alla compilazione*).

L'Ufficio Sociale e l'ufficio U.R.P., entrambi al 1[^] Piano del Palazzo Comunale, sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

DOCUMENTI da ALLEGARE

Per la partecipazione al Bando occorre allegare in sede di compilazione della domanda on line la seguente documentazione:

1_ per i cittadini extracomunitari: copia della carta di soggiorno o copia del permesso di soggiorno in corso di validità (qualora sia scaduto è necessario presentare anche la ricevuta di rinnovo e successivamente presentare il permesso di soggiorno rinnovato);

2_copia del contratto di locazione in corso di validità e sottoscritto dalle parti, nel quale risultino anche i dati della registrazione all'Agenzia delle Entrate (allegare l'intero documento).

3_ nel caso di immobili ad uso abitativo adeguati al nucleo familiare di cui il richiedente, unitamente a ciascun componente il mio nucleo familiare, è titolare di diritti di proprietà, usufrutto,

uso e abitazione occorre allegare idonei giustificativi attestanti l'**indisponibilità dell'alloggio** (art 1. lettera c)

4_ copia ricevuta di versamento dell'imposta di registro annuale relativa al contratto di locazione oppure attestazione di adesione al regime "**cedolare secca**" introdotta dal D.lgs. 23/2011 (se non già specificata nel contratto di locazione allegato alla domanda);

5_ chi ha ISE "ZERO" o inferiore al canone di locazione (e non è in carico ai servizi sociali) deve allegare:

- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (modulo all. A)** circa la fonte di sostentamento, rilasciata dal soggetto TERZO che sostiene l'aiuto economico del nucleo familiare.
- **attestazione ISEE 2026 del soggetto TERZO.** Il reddito del soggetto garante dovrà essere congruo rispetto al sostegno prestato.

e/o

- **documentazione reddituale**, nel caso in cui il richiedente autodichiari nel modulo di domanda stesso, di usufruire di redditi certificabili di qualunque tipo (*lavoro dipendente o autonomo o esenti da IRPEF*) percepiti successivamente al 31/12/2023

6_ copia di almeno **n. 1 ricevuta di pagamento del canone di locazione 2026 con marca da bollo oppure documenti equipollenti** (es. estratto conto bancario o postale, ricevute bonifici in cui siano visibili gli importi dei canoni mensili pagati etc. ...)

7_ nel caso di situazioni di **morosità** dovranno essere allegati **i moduli C e D corredati dalla documentazione richiesta.**

ART. 8 CONTROLLI E SANZIONI

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni riportate nella domanda è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (*art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000*).

L'Ufficio competente verificherà l'ammissibilità delle domande e la veridicità di almeno il 20% delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione. Il Comune effettua idonei controlli, anche a campione, mediante estrazione a sorte ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, la conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (*comma 1 e 2 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000*).

Verrà data priorità al controllo sui concorrenti che presentano reddito 0 o comunque inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito (*comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000*).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (*art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000*).

La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte dell'Ente erogatore.

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è dott.ssa Serena Ponziani, Responsabile Servizi Socio-scolastici del Comune di Vicopisano (PI).

ART.10 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

- ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 -

Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di Vicopisano, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Vicopisano, via del Pretorio 1 – tel. 050.796511 – pec: comune.vicopisano@postacert.toscana.it.
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: contattabile all'indirizzo del titolare e all'e-mail: responsabileprotezionedati@comune.vicopisano.pi.it.

Finalità del trattamento: erogazione di contributi straordinari per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione 2026 ex art. 11 della L. 431/98.

Base giuridica del trattamento: La base giuridica è costituita da [obbligo di legge, esecuzione di un compito di pubblico interesse, anche rilevante ex art. 6, co. 1, lett. c), e) e art. 9, co. 2, lett. g) del Reg. UE 679/2016”].

Destinatari dei dati:

I dati personali raccolti sono trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti incaricati quali Responsabili di Trattamento o altre amministrazioni pubbliche e enti a cui i dati devono essere comunicati obbligatoriamente per legge. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere Amministratori e Consiglieri Comunali per le finalità inerenti il mandato ai sensi del Testo Unico Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000), nonché altri soggetti eventualmente legittimati in relazione alle normative sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990, D.lgs. n. 33/2013).

Periodo conservazione dei dati: fino al termine del servizio e per un periodo ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali.

Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l'interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di Vicopisano, via del Pretorio 1, 56010 Vicopisano oppure una pec a comune.vicopisano@postacert.toscana.it.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: La mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento dei dati, anche particolari, determina l'impossibilità di accedere al sostegno economico.

Vicopisano, lì 26/06/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

(Dott. Giacomo Minuti)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.